



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

n. 7/2006/56

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

Visto il D.M. in data 13 ottobre 1995, n. 561 recante il regolamento sulla disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art.7, terzo comma, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998 n. 154 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, e successive modificazione ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la contestuale soppressione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 dell' 8 ottobre 1999, concernente il riassetto organizzativo dei Dipartimenti provinciali del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale è stato istituito il ruolo unico del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, riguardante il regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2001 concernente modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001;

Vista la legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, per il quadriennio normativo 1998/2001;

Visti in particolare gli artt. 15 e 26 del suddetto C.C.N.L. 1998/2001 circa la formazione per lo sviluppo professionale dei dipendenti pubblici;

Visto il contratto integrativo di Amministrazione relativo al personale del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il quadriennio 1998/2001 sottoscritto il 20 marzo 2000, con il quale vengono definiti, tra l'altro, i criteri e le procedure per attuare la riqualificazione del personale e le progressioni fra le aree professionali;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 12 giugno 2003, per il quadriennio normativo 2002/2005;

Visto l'accordo sottoscritto in data 1° ottobre 2003 tra la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del personale delle aree professionali;

Vista l'intesa raggiunta in data 23 giugno 2005 tra la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del personale delle aree professionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2006 con il quale si è proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ravvisata la necessità di individuare e quantificare i posti da destinare alle procedure di passaggio tra le aree, previo scorporo della percentuale di posti da riservare a concorsi pubblici nella misura prevista dal C.C.I.A. 1998/2001 successivamente modificata a seguito della sentenza n. 194 del 2002 della Corte Costituzionale con il citato accordo in data 1° ottobre 2003 ;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2006 con il quale sono stati individuati e, conseguentemente destinati alle procedure di passaggio dall'area A alla posizione economica B1 e dall'area B alla posizione economica C1, rispettivamente n. 181 e n. 407 posti;

Sentite le Organizzazioni sindacali.

DECRETA :

Art. 1 Posti disponibili

E' indetta la procedura di selezione nazionale per il passaggio tra le aree professionali finalizzata alla copertura dei posti disponibili, nella posizione economica B1, riservata al personale inquadrato nel ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed in servizio presso i sottoindicati Dipartimenti:

- Dipartimento del Tesoro;
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione;
- Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

| POSIZIONE ECONOMICA | POSTI DISPONIBILI |
|----------------------------|--------------------------|
| B1 | 181 |

Art. 2 Requisiti di ammissione

La suddetta procedura è riservata al personale inquadrato nel ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze in possesso dei requisiti sotto elencati alla data della scadenza del bando:

Passaggio dall'area funzionale A alla posizione economica B1:

REQUISITI:

- Appartenenza al ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data di scadenza del bando. Potrà in ogni caso partecipare il personale in servizio presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione alla data del 17/5/2006 purchè in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai punti successivi;
- Inquadramento nella posizione economica A1;
- Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza media inferiore);
- In mancanza del titolo di studio previsto, esperienza professionale di quattro anni nell'area funzionale A.

Art. 3

Procedura di selezione

PROVA PRESELETTIVA:

Tutti i partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, saranno sottoposti ad una prova preselettiva consistente in un test articolato su 100 quesiti a risposta multipla su tematiche culturali ed afferenti l'attività del Ministero.

Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 50/100. Sarà prevista una penalizzazione per le risposte sbagliate.

A tale scopo l'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una azienda specializzata nella compilazione e valutazione dei test anche con l'ausilio di strumenti informatici (es. lettura ottica delle schede), da individuare secondo la normativa vigente in tema di scelta del contraente nei pubblici appalti.

Le date, le sedi e le modalità di svolgimento delle prove saranno comunicate tramite circolare diffusa a cura dell'Ufficio IV del Servizio Centrale del Personale almeno 45 giorni prima dello svolgimento delle medesime prove.

Una volta completata la fase di preselezione verrà formata, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di formazione, una graduatoria degli idonei sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.

CORSI DI FORMAZIONE:

Saranno ammessi ai corsi di formazione i candidati risultati idonei alla prova preselettiva e utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto precedente, in misura pari al 150 % dei posti messi a concorso.

L'Amministrazione comunicherà ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria susseguente alla prova preselettiva, le modalità e le sedi di svolgimento dei corsi di formazione e degli esami finali.

Sulla base della collocazione geografica degli Uffici di servizio dei candidati ammessi ai corsi di formazione, saranno individuate le sedi ove si svolgeranno i medesimi corsi.

I corsi avranno durata di 5 giorni lavorativi, al termine dei quali i candidati sosterranno un esame finale consistente in una prova pratica; l'idoneità è data dal raggiungimento del punteggio minimo di 36 per un massimo di 60 punti.

VALUTAZIONE TITOLI:

(massimo 40 punti)

Anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione:

(massimo 16 punti)

0,5 p.ti per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi;

Titolo di studio:
(massimo 24 punti)

- 1 punto per ciascun anno di studio previsto dall'ordinamento scolastico per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (valutabili solo con l'effettivo conseguimento del diploma);
- 2 punti per ciascun anno del corso legale di laurea (valutabili solo con l'effettivo conseguimento della laurea);
- 1 punto per master e corsi di perfezionamento conseguiti presso Università statali o legalmente riconosciute di durata almeno annuale;
- 2 punti aggiuntivi per laurea successiva, dottorato o specializzazione;
- 1,5 punti aggiuntivi per possesso di abilitazioni professionali.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati ai punti precedenti. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana.

GRADUATORIE FINALI E INQUADRAMENTI:

La graduatoria finale sarà formulata sommando al punteggio ottenuto nella prova pratica, quello risultante dalla scheda valutazione titoli per un massimo conseguibile di 100 punti.

A parità di punteggio prevarrà il dipendente che abbia riportato il maggior punteggio nelle prove d'esame, in caso di ulteriore parità quello con maggiore punteggio relativo ai titoli di studio, infine quello con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevarrà il dipendente con la maggiore età anagrafica.

La graduatoria rimarrà valida fino al nuovo bando e comunque non oltre 24 mesi dalla sua approvazione. Gli idonei verranno inquadrati man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore. Saranno destinati ai medesimi inquadramenti, inoltre, il 50% dei posti, coperti alla data del presente bando, che si libereranno nel periodo di vigenza della graduatoria; gli inquadramenti saranno effettuati con cadenza semestrale.

Art. 4

Modalità di partecipazione

Con apposita circolare diretta a tutti gli Uffici sarà inviata copia del presente bando e saranno successivamente comunicati, con congruo anticipo, gli estremi della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero. Della suddetta pubblicazione sarà data notizia tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale. I dirigenti dovranno notificare la predetta circolare ed i relativi allegati a tutti i dipendenti dell'area A.

Con la stessa circolare verrà regolamentata in dettaglio la modalità di presentazione e di inoltro delle domande che comunque dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla

data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale.

I dipendenti diversamente abili, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 potranno richiedere, compilando gli appositi campi della domanda di partecipazione, i benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio e specificando l'eventuale ausilio necessario.

Art. 5

Formazione delle graduatorie per l'accesso ai corsi e norme di salvaguardia

Almeno 45 giorni prima della data fissata per le prove preselettive, saranno disponibili sulle aree intranet dipartimentali gli elenchi, in ordine alfabetico, dei dipendenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura per la posizione economica B1.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nelle domande di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle procedure di passaggio tra le aree in attesa dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del possesso dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di espletare in qualsiasi momento controlli sulle domande presentate e di adottare, in caso di accertate falsità nelle dichiarazioni, i provvedimenti conseguenti secondo la normativa vigente.

Qualora, a seguito di tali controlli, venisse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura di passaggio tra le aree, con provvedimento motivato.

Successivamente all'espletamento delle prove preselettive, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, verranno formati e resi disponibili sulle aree intranet dipartimentali gli elenchi di tutti coloro che hanno sostenuto la prova selettiva per l'accesso alla posizione economica B1.

Art. 6

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione esaminatrice per il passaggio alla posizione economica B1, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 7

Esito dei corsi, formazione delle graduatorie finali e contestuali inquadramenti

Al termine dei corsi di formazione e della prova d'esame, l'Amministrazione provvederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando i punteggi ottenuti dai singoli candidati nella prova di esame con quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

La graduatoria così ottenuta, sarà approvata con apposito provvedimento e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché sulle aree intranet dipartimentali.

I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria, sulla base dei posti disponibili e destinati a copertura mediante le procedure di passaggio tra le aree, otterranno l'inquadramento nella nuova posizione economica con decorrenza giuridica dalla data di approvazione della graduatoria finale. Il relativo trattamento economico decorrerà dalla data di assunzione delle funzioni nella nuova posizione economica.

Art. 8

Assenze e rinunce

Le assenze a qualunque titolo dalla frequenza ai corsi, oltre il limite massimo consentito del 25% delle ore complessive previste, determineranno l'esclusione del candidato dalla procedura, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare, eccezionalmente, la possibilità di ammettere, comunque, alla relativa sessione di esami assegnata il candidato che ne faccia espressa richiesta scritta per documentati motivi.

Le predette esclusioni e le eventuali rinunce intervenute in ogni momento della procedura, da parte dei candidati ammessi ai corsi, non determineranno il subentro alla frequenza ai corsi di altri candidati.

L'Amministrazione potrà, ove necessario, provvedere ad organizzare non più di una sessione supplementare di esami cui potranno essere ammessi i candidati che, per documentati motivi, non potessero prendere parte alla propria sessione di esame.

I candidati risultati assenti alla sessione supplementare d'esame saranno considerati definitivamente esclusi dalla procedura.

Art. 9

Accesso agli atti della procedura

I candidati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi della normativa vigente, se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, inviando la relativa richiesta all'Ufficio IV del Servizio Centrale del Personale.

Per esigenze di ordine e di speditezza l'esercizio del diritto di accesso è differito al termine della procedura

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali acquisiti dal Ministero Economia e Finanze è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e avverrà - a cura delle persone preposte al relativo procedimento e dei componenti della commissione esaminatrice - presso il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale del Personale - Ufficio IV - in Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione, essendo preclusa, in caso di mancata indicazione, la loro valutazione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero Economia e Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale del Personale - Ufficio IV, Via XX settembre n. 97 - 00187 Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, li **12 OTT. 2006**

Il Capo Dipartimento
(Dot. Giancarlo DEIBUFAEO)

